Cassazione penale sez. I, 11/03/2026, (ud. 11/03/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9504

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. GRECA ZONCU Maria - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Kh.Bi. (CUI (Omissis)). nato in Tunisia il (Omissis)

avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo in data 18 febbraio 2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Eva Toscani;

udito il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Trapani di Kh.Bi., disposto dal Questore di Trapani in data 17 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015.

2. Avverso il provvedimento ricorre per cassazione Kh.Bi., per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Trinceri, e denuncia un unico, articolato motivo.

Lamenta che la convalida riposerebbe unicamente su un giudizio prognostico d'infondatezza della domanda di protezione internazionale, peraltro reso con clausole di stile, non accompagnate da una disamina delle allegazioni difensive (il radicamento sul territorio italiano, la presenza in Italia della moglie e dello zio, il pregresso svolgimento di attività lavorativa), così come dedotte in occasione dell'ascolto in udienza.

Denuncia l'omesso vaglio di misure alternative al trattenimento (avendo dedotto di essere in possesso di carta d'identità italiana e di avere consegnato il passaporto presso gli Uffici della Questura in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) o, comunque, della protezione sussidiaria ovvero speciale. Segnala, a tal fine, che egli avrebbe vissuto in Italia in condizione di regolarità, fatta eccezione dell'ultimo periodo successivo alla scadenza del permesso di

soggiorno per motivi di lavoro; ciò che l'aveva indotto a chiedere la protezione internazionale al fine di vedersi riconoscere la protezione speciale in considerazione del radicamento nel territorio dello Stato italiano e del drastico peggioramento delle proprie condizioni personali e familiari in caso di rimpatrio.

3. All'odierna udienza - fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025 - il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L' Avvocatura di Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.

2. Il ricorrente è destinatario di un decreto di trattenimento "secondario" ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, secondo cui "... il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione".

Infatti, destinatario di decreto di espulsione emesso il 2 febbraio 2026 dal Prefetto di Milano, in pari data, il Questore della stessa città - esclusa la possibilità di adottare misure meno coercitive, stante il pericolo di fuga desunto dal mancato possesso di un valido documento utile per l'espatrio - adottava un decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza di Trapani.

In occasione della convalida dinanzi al Giudice di Pace, il trattenuto faceva richiesta di protezione internazionale, cui seguiva un decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 15, ritenendo il Questore la sussistenza di fondati motivi per ritenere detta domanda meramente pretestuosa.

Risulta, infine, dagli atti che in data 17 febbraio 2026 la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha deciso di non accogliere la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza.

3. Non è superfluo riaffermare in questa sede il principio secondo cui la misura del trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto alla presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02).

Questa Corte ha già chiarito che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5- bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, il ricorso avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge, com'è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, secondo cui "contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K, Rv. 287362 - 03), nonché quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1 n. 15759 del 22.4.2025, H., Rv. 287835).

4. Così definito il perimetro delle questioni deducibili in questa sede, osserva il Collegio come le censure del ricorrente siano del tutto prive di pregio.

Si osserva in primo luogo come la censura riguardante la motivazione sulla pretestuosità della domanda, lungi dal denunciare una violazione di legge, si atteggia quale non consentita e, comunque infondata, critica al provvedimento di convalida del trattenimento.

Sul punto, la Corte di appello ha - con motivazione non manifestamente illogica - valorizzato la circostanza che lo straniero, nonostante una lunga permanenza su territorio italiano (quasi quindici anni) e i ripetuti contatti con i propri legali, avesse presentato la domanda solo quando si trovava nel Centro di permanenza in attese° dell'esecuzione dell'espulsione, non mancando di evidenziare come egli stesso, in occasione dell'ascolto in sede di convalida dinanzi alla Corte di appello, avesse rappresentato che la domanda era finalizzata a "rimanere in Italia", così esplicitando una motivazione del tutto avulsa dai presupposti per la protezione internazionale.

Nè vale, come ha fatto il ricorrente, lamentare la mancata valutazione di elementi asseritamente allegati, in punto di radicamento nel territorio poiché egli stesso, in occasione del suo ascolto dinanzi al Giudice della convalida, ha dichiarato di non essere convivente con la moglie, nè con altri parenti.

5. Neppure ha pregio la censura riguardante l'omessa valutazione di misure diverse dal trattenimento.

5.1. Com'è noto, l'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015 richiama espressamente l'art. 14, comma 1 -bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 che recita "Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo articolo 14".

Tale ultima disposizione, a sua volta, stabilisce "1 -bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in/corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 (n.d.r. espulsione disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza per titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico (n.d.r. ossia che appartiene a una delle categorie indicate negli artt. 1, 4e 16 del D.Lgs. n. 159 del 2011) o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (n.d.r. espulsione di soggetti sospettati di svolgere attività terroristica), il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente".

La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità.

La giurisprudenza di legittimità, nell'armonizzare la sua interpretazione nel rispetto di quella sovranazionale, ha chiarito che, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1 -bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 - 01).

In questi stessi arresti si è, altresì, precisato che il possesso del documento identificativo è comunque requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento. Il principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220 - 01, in una fattispecie nella quale l'annullamento con rinvio del provvedimento del Giudice di pace, nel convalidare il trattenimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 dell998, aveva escluso la possibilità di adottare misure alternative sulla base dell'affermazione che lo straniero fosse privo di passaporto, laddove invece questi aveva un passaporto originale in corso di validità al momento iniziale del trattenimento ed era stato identificato con certezza sia in ragione della conferma ricevuta dal Consolato del paese di origine in data 18 aprile 2025, sia in virtù del possesso di Carta di Identità italiana in corso di validità.

La normativa nazione è rispettosa della direttiva 2008/115 CE, il cui considerando n. 16 recita "Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente". L'art. 15, par. 1 della direttiva, a sua volta, dispone che "1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il

rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento".

La disciplina di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, in linea con quanto contenuto nella Direttiva, mira a impedire che i soggetti per i quali ricorrano cause tipiche di pericolosità, puntualmente indicate nell'art. 14 citato, e denunciano un'obiettiva inaffidabilità, possano fruire di misure che presuppongono almeno una previsione di assenza di ostacoli alla attesa pacifica dell'esecuzione del legittimo provvedimento di espulsione.

Sotto altro, connesso profilo va osservato che la Corte di Giustizia UE (sentenza El Dridi, C-61/11) ha chiarito che gli Stati membri devono privilegiare misure meno coercitive rispetto al trattenimento, ma non ha censurato la possibilità di subordinare tali misure a condizioni idonee a garantire il rimpatrio. Come ribadito da Corte di giustizia Ue, Grande sezione, 14 maggio 2020, cause riunite 924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 269, "è solo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell'interessato, che gli Stati membri possono privare quest'ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento (sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, EU C 2011 268, punto 39)".

5.2. Nel caso in scrutinio, con motivazione sintetica ma adeguata, il provvedimento impugnato, anche attraverso il rinvio al provvedimento questorile, ha adeguatamente fatto risaltare l'assenza di uno dei presupposti per l'accesso alle misure alternative al trattenimento, ovvero il possesso di passaporto o documento equipollente.

La circostanza che, in sede di udienza di convalida, la difesa dello straniero abbia prodotto una fotocopia del passaporto, non può condurre, all'evidenza, a diversa conclusione, dal momento che non è stata dimostrata la disponibilità del documento originale in capo allo straniero, che ben avrebbe potuto esibirlo in udienza; né può attribuirsi alcuna valenza giuridica a una mera fotocopia di un documento.

Il Collegio condivide e ribadisce il principio recentemente espresso da questa Corte "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace non può negare la convalida, ritenendo l'attenuazione del pericolo di fuga e l'applicabilità di una misura alternativa al trattenimento, ove l'interessato abbia prodotto non il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, come prescritto dall'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma solo una sua fotocopia" (Sez. 1, n. 40518 del 16/12/2025, M., Rv. 289057 - 01).

6. Il ricorso, come preannunciato, dev'essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.